

Il contrattualismo è la dottrina secondo la quale all'origine dello Stato, della società civile o di ogni altro sistema politico vi è un contratto stipulato dai suoi appartenenti. La sua formulazione più antica si trova in **Antifonte**, che contrappose le leggi naturali a quelle convenzionali della città. Come si legge in un suo frammento: «Giustizia è non trasgredire le leggi della città nella quale uno vive come cittadino. Dunque, una persona praticherà la giustizia nella maniera più vantaggiosa per sé, se, di fronte a testimoni, giudicherà grandi le leggi; da solo, senza testimoni, si atterrà alle disposizioni naturali. Infatti, le norme delle leggi sono convenzionali; quelle della natura sono necessarie; e le norme delle leggi frutto di un accordo non sono naturali, mentre quelle di natura sono innate, non frutto di un accordo».

Il contrattualismo moderno, tuttavia, si configura con un significato molto diverso e, affermandosi insieme al giusnaturalismo, innalza l'individuo a fulcro e fine ultimo dell'ordine politico e giuridico. Secondo tale dottrina, i cui principali esponenti furono **Hobbes, Locke, Rousseau e Kant**, il contratto viene stipulato nel momento in cui si decide di abbandonare lo *stato di natura* originario, per formare dapprima la società civile e poi lo Stato. Il contratto, quindi, rende legittimo l'ordine politico che, su tale base, può però configurarsi tanto in senso assolutistico, quanto liberale.

Nel caso di **Hobbes**, per esempio, il patto originario legittima un ordine politico (*Leviatano*) in cui l'individuo si sottopone al potere assoluto del sovrano, rinunciando del tutto alla propria libertà e ricevendone in cambio protezione, intesa come unico diritto inalienabile. Secondo quanto afferma lo stesso Hobbes: «L'obbligazione dei sudditi verso il sovrano è intesa durare fintantoché – e non più di quanto – dura il potere con cui quegli è in grado di proteggerli. Per nessun patto, infatti, si può abbandonare il diritto che gli uomini hanno, per natura, di proteggere se stessi quando nessun altro può proteggerli. ... Il fine dell'obbedienza è la protezione». Allo *stato di natura*, infatti, secondo la concezione hobbesiana gli uomini vivono in una condizione di perenne conflitto di tutti contro tutti (*bellum omnium contra omnes*), per cui ciascuno è portato a temere i propri simili (*homo homini lupus*). Ognuno cerca il proprio esclusivo soddisfacimento personale, non vi è nessuna regola, né legge, ma «ciascuno ha diritto a tutto, anche al corpo di un altro». Per questo gli uomini si associano con i loro simili e cedono al sovrano tutti i loro diritti in modo da «erigere un potere comune che possa essere in grado di difenderli dall'aggressione di stranieri e dai torti reciproci».

Sul versante opposto, invece, **Locke** considera il contratto originario come la legittimazione di un ordine politico, che ha lo scopo di custodire e tutelare i diritti (vita, libertà e proprietà), che gli uomini già possiedono allo *stato di natura*. Tale diversa finalità attribuita allo Stato, deriva da una differente concezione di tale condizione originaria che in Locke, non coincide con uno stato di guerra, violenza e brutalità, ma è governata «dalla legge di natura che per tutti è vincolante, e la ragione – che è quella legge stessa – insegna a tutti gli uomini, purché vogliano consultarla, che essendo tutti uguali e indipendenti, nessuno deve recar danno ad altri nella vita, nella salute, nella libertà e negli averi». Essi, tuttavia, decidono di associarsi tra loro, uscendo da quello stato originario poiché «il godimento della proprietà ... in questo stato è molto incerto, molto insicuro». Ciò li spinge «a desiderare di abbandonare una condizione che, per quanto libera, è piena di rischi e di continui pericoli». In effetti, anche per Locke, vi è un margine di incertezza che obbliga gli uomini ad abbandonare lo *stato di natura* per unirsi in società, ma tale condizione non solo è meno estrema di quella descritta da Hobbes, ma è anche sottoposta a una diversa legge naturale, dove la violazione dei beni, della vita e della libertà altrui è contraria a tale diritto.

Per **Rousseau**, invece, il contratto è più un'esigenza razionale di legittimazione dell'ordine sociale che non una realtà storica. Tale ordine diventa, così, un diritto fondamentale di tipo convenzionale, che non deriva dalla natura. Esso nasce piuttosto dalla volontà di conservarsi, nel momento in cui gli impedimenti, che ciascuno trova allo *stato di natura*, nell'affrontare individualmente le difficoltà legate al suo sostentamento, prevalgono sulle effettive capacità di mantenersi in tale condizione. Il patto sociale nasce da questa necessità e, secondo Rousseau, deve avere lo scopo di realizzare la più completa uguaglianza tra tutti i suoi membri, che devono cedere tutti i propri diritti alla volontà generale, poiché diversamente si otterrebbe o la per-

petuazione della condizione naturale originaria o la tirannia. Infatti, come egli stesso afferma: « se restasse qualche diritto ai singoli, siccome non ci sarebbe nessun superiore comune in grado di fare da arbitro tra loro e la collettività, ciascuno, essendo su qualche punto giudice di se stesso, pretenderebbe ben presto di esserlo su tutti; lo stato di natura si perpetuerebbe, e l'associazione diverrebbe necessariamente tirannica o inutile. ... Se dunque si esclude dal patto sociale ciò che ad esso non è essenziale, ci si accorgerà che si riduce ai seguenti termini: Ciascuno di noi mette in comune la propria persona e ogni proprio potere sotto la suprema direzione della volontà generale».

In ultimo anche in **Kant**, che amplifica l'idea del contratto come legittimazione del vincolo sociale già presente in Rousseau, il patto originario si presenta con un valore costitutivo e regolativo, che esprime la razionalità dello Stato. Gli uomini, in definitiva secondo Kant, nell'obbedire alle leggi dello Stato, non fanno altro che obbedire a se stessi in quanto esseri razionali.

## Bibliografia

- N. Abbagnano, *Contrattualismo*, in *Dizionario di Filosofia*, Tea, Milano, 1993.  
J. J. Chevallier, *Storia del pensiero politico*, trad. it di N. Tonna, il Mulino, Bologna 1989, vol. II.  
État de nature et contrat social, in *Dictionnaire de Philosophie Politique*, sous la direction de P. Raynaud et S. Rials, P.U.F., Paris, 1996.  
*I presocratici*, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano, 2006.  
T. Hobbes, *Leviatano*, a cura di A. Pacchi, Laterza, Roma-Bari, 1997.  
J. Locke, *Il secondo trattato sul governo*, trad. it. di A. Gialluca, Bur, Milano, 2007.  
J. J. Rousseau, *Il contratto sociale*, trad. it. di J. Bertolazzi, Feltrinelli, Milano, 2003.